



Spett.le ABI,

La scelta del congelamento transitorio della base di calcolo del trattamento di fine rapporto del personale bancario, convenuta in via straordinaria dalle Parti in occasione del rinnovo contrattuale del 2012, affondava le sue radici nelle particolari circostanze storiche e nelle contingenti situazioni finanziarie generali e di settore.

Analoghe considerazioni condussero le Parti alla scelta di introdurre una ulteriore straordinaria misura – anch'essa transitoria – di “piena fungibilità” nell’ambito della categoria dei quadri direttivi tra il 1° e il 4° livello retributivo.

I presupposti di transitorietà e di eccezionalità di tali misure sono stati riconsiderati e conseguentemente confermati dalle Parti, in occasione del rinnovo del 2015 e, più recentemente, nel 2019, per il relativo arco di valenza contrattuale.

Il venir meno dei presupposti e delle cause giustificative di tali eccezionali misure determina il definitivo superamento delle relative “norme transitorie”, per ogni conseguente effetto ripristinatorio di trattamenti economici e normativi collettivi.

La presenta comunicazione accompagna la piattaforma rivendicativa, per le conseguenti implicazioni.

Distinti saluti

Roma, 7 aprile 2023

**I segretari generali
Fabi – First Cisl – Fisac Cgil – Uilca – Unisin**